

ZAVAGLIA & PARTNERS

PROF. DOTT. ALESSANDRO ZAVAGLIA

SPETT.LE
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI

Osservazioni e suggerimenti a ADM Hearing del 18/09/2020

Gentili Signori,

ringraziando sin d'ora per la cortese attenzione, il sottoscritto Alessandro Zavaglia, Dottore Commercialista in Roma e Professore a contratto di Diritto Tributario dell'Impresa alla LUISS Guido Carli, in riferimento al ADM Hearing dello scorso 18/09/2020 a cui ha partecipato, illustra quanto segue.

La Plastic Tax in vigore dal prossimo 1.01.2021, è connotata da elementi applicativi simili, se non identici per alcuni aspetti, con i contributi ambientali ai consorzi obbligatori normati dal vigente Codice dell'Ambiente (D.Lgs 152/2006).

Il sottoscritto ha maturato una esperienza ventennale nel campo dei consorzi obbligatori di riciclaggio delle materie plastiche istituiti dal Decreto "Ronchi" (D.Lgs 22/1997), ovvero il CONAI (con il suo consorzio di filiera Corepla) ed il Polieco (con i quali si consiglia un confronto), ove ha prestato attività di consulenza tributaria, rappresentanza tributaria innanzi le giurisdizioni competenti ed attività di ispezioni e accertamento a carico dei consorziati. In questo lungo periodo, le modalità applicative di quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione vigente hanno fatto emergere particolari complessità inerenti la determinazione della base imponibile, utilizzate da questi consorzi per consentire ai propri iscritti di versare i contributi periodici ambientali. Sulla base dell'intensa attività di verifica ed accertamento promossa da questi Enti, si è giunti ad un'epoca di contenziosi giudiziari nei quali non soltanto i "contribuenti" hanno trovato difficoltà ad adempiere correttamente al sistema prefigurato, ma gli stessi organismi di accertamento nonché giudiziari hanno esternato una particolare preoccupazione (concretizzatasi in testi di provvedimenti di accertamento e sentenze giudiziarie) su un sistema di determinazione delle basi imponibili basato su quantità di polimeri di difficilissima qualificazione e quantificazione.

Dunque, in tal senso, ci si permette di indicare di seguito alcuni punti "prioritari" da porre alla Vs. pregiata attenzione auspicando che i documenti di prassi di prossima emanazione andranno a trattare per tentare di risolvere particolari problemi di funzionamento che andranno verosimilmente a gravare non soltanto sul contribuente ma anche, e soprattutto, sugli agenti accertatori:

1. Creazione di un elenco merceologico o “catalogo” non tassativo dei beni da assoggettare a tassazione (i consorzi obbligatori si sono organizzati in tal senso);
2. Sulla base di tale elenco e con il concerto del MISE e delle associazioni dei produttori, creazione di un algoritmo di calcolo della composizione polimerica del bene al fine di una determinazione o stima “attendibile” della base imponibile da utilizzare in sede di accertamento ed autoliquidazione;
3. Istituzione di “unità” interne all’Agenzia specializzate nelle attività di verifica ed accertamento; la G.d.F. ha potuto constatare nell’attività profusa in questi anni, che è assolutamente complicato determinare con esattezza la composizione chimica di un bene ed il suo utilizzo; dunque è consigliata una attività di formazione specifica interna per i propri addetti che non si limiti agli aspetti tributari ma che necessariamente coinvolga la chimica e la merceologia;
4. adozione di procedure di garanzia per il contraddittorio con il contribuente particolarmente flessibili in quanto la difficile determinazione della base imponibile comporterà il rischio di un contenzioso ingente e di esito al quanto incerto (peraltro trattasi di una materia nuova anche per le Commissioni Tributarie); peraltro, l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente indurrà lo stesso a difese giudiziali incentrate sulla irrilevanza delle presunzioni adottate come prova;

Rimanendo sin d’ora a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità o chiarimento, porgo i più

Distinti Saluti

Alessandro Zavaglia